

Alert

Tax Review

Definizione di alcune liti pendenti in Cassazione: termini e condizioni

Fra le novità più rilevanti per i contribuenti introdotte dalla legge di riforma del processo tributario entrata in vigore lo scorso 16 settembre 2022 - di cui abbiamo già illustrato gli interventi relativi alla modifica del processo tributario nel nostro ultimo tax alert dal titolo "*Il "nuovo" processo tributario: le principali novità in vigore dal 16 settembre 2022*" - vi è sicuramente quella dell'introduzione di una finestra temporale per definire alcune liti di limitato valore che sono attualmente pendenti dinanzi la Corte di Cassazione.

L'adesione alla definizione comporta **l'eliminazione delle sanzioni e degli interessi richiesti con l'atto oggetto di lite, nonché lo stralcio di una rilevante parte delle imposte**, diversa a seconda che l'Ente impositore sia risultato soccombente in entrambi o in uno solo dei giudizi di merito.

La norma ha previsto che siano definibili le liti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, ovvero, l'Ente territoriale che mediante l'adozione di propri atti, abbia ritenuto applicabili le disposizioni di cui alla presente definizione agevolata.

- **LITI DEFINIBILI**

Sono definibili le controversie pendenti nelle quali:

- i) l'Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente in tutti i gradi di giudizio e il valore della controversia non è superiore a 100.000 Euro, con il pagamento di un importo pari al 5% delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado;
- ii) l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore della controversia non è superiore a 50.000 Euro, con il pagamento di un importo pari al 20% delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado.

Per **valore di lite** si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado e riferibile all'atto o a quella parte dell'atto che, alla data della definizione, costituisca ancora oggetto di controversia e, quindi, sia ancora in contestazione e non coperta da giudicato interno.

In caso di liti in cui la contestazione riguardi esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo oggetto di atti di irrogazione, il valore rilevante ai fini della definizione sarà quello delle sanzioni irrogate.

Per le sanzioni collegate al tributo (es. tardivo versamento, indebite compensazioni) irrogate con atto autonomo, si pongono dei dubbi interpretativi sulla definibilità e sulle relative condizioni in caso di avvenuta definizione della lite presupposta avente ad oggetto le imposte. A rigor di logica, si dovrebbe ritenere che, qualora la controversia sulle sanzioni collegate pendesse in cassazione, questa dovrebbe poter essere definita a zero (in ragione dell'avvenuta definizione della lite sulle imposte); se, invece, la

Alert

Tax Review

controversia sulle sanzioni pendesse in altro grado di giudizio, questo dovrebbe essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Secondo la medesima logica, qualora la lite relativa all'imposta - cui è collegata la sanzione autonomamente irrogata - non venga definita, non dovrebbe essere possibile definire neanche quella relativa alla sanzione collegata, anche qualora fosse pendente.

- **ESCLUSIONI**

Dal tenore letterale della disposizione si evince che **non sono definibili le controversie:**

- i) in cui non sia parte l'Agenzia delle Entrate (ma, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione o l'Agenzia delle Dogane);
- ii) in cui il contribuente sia risultato integralmente soccombente in tutti i gradi di merito;
- iii) di valore superiore a 100.000,00;
- iv) in cui l'Agenzia delle Entrate sia risultata parzialmente soccombente in entrambi o in uno dei gradi di merito in controversie superiori a 50.000,00 euro;
- v) aventi ad oggetto:
 - risorse proprie tradizionali della Comunità europea;
 - imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
 - aiuti di Stato;
 - istanze di rimborso;
 - classamento catastale di terreni o fabbricati.

- **PROCEDURA**

Per aderire alla definizione delle liti occorrerà presentare una **domanda di definizione entro il 14 gennaio 2023**, utilizzando il modello già approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ed effettuando il **pagamento degli importi rideterminati** (sono scomputabili i versamenti effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio).

Non è previsto il pagamento in forma rateale e non vengono rimborsate le somme eventualmente già versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. In quest'ultima circostanza, sarà pertanto sufficiente la presentazione della sola domanda di definizione.

La domanda di definizione va presentata con riferimento a ciascun atto impugnato, a prescindere dalla circostanza che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti.

L'eventuale diniego all'Istanza dovrà essere notificato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni ed è impugnabile nei successivi 60 giorni, direttamente dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non è stato chiarito se il termine di 30 giorni per il diniego decorra dalla presentazione della domanda di definizione ovvero dal 14 gennaio 2023 (termine ultimo per presentarla).

Alert

Tax Review

Si segnala inoltre, che **le controversie astrattamente suscettibili di definizione sono sospese solo se il contribuente ne fa esplicita richiesta. In tal caso, la Corte sospende il processo fino al 14 gennaio 2023.**

In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi 14 gennaio 2023 il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

Per consentire l'adesione alla definizione e l'effettuazione del versamento l'Agenzia ha prima approvato il modello di definizione delle liti pendenti in Cassazione (provvedimento n. 356446/2022) e poi istituito i codici tributo e le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento (cfr. Risoluzione n. 50 del 23 settembre 2022).

- **QUESTIONI APERTE**

Purtroppo, come spesso accade nell'emanazione delle normative fiscali, il Legislatore non delimita con sufficiente precisione l'ambito applicativo delle disposizioni, lasciando aperte una pluralità di questioni interpretative.

In particolare, risultano esserci dubbi in merito:

A) alla qualifica di "liti pendenti";

B) all'applicabilità della definizione nell'ipotesi in cui l'Ente impositore (Agenzia Entrate o Ente locale) sia parte in causa unitamente al concessionario della riscossione.

A) In merito all'individuazione delle "liti pendenti", non si può non evidenziare l'apparente contrasto fra i primi due commi dell'art. 5 e il successivo 4° comma. Difatti, il comma 1 e 2 fanno espresso riferimento alla possibilità di definire le sole controversie "*pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione*", mentre il successivo comma 4 stabilisce che "*per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge [16 settembre 2022], purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva*".

In proposito l'Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni di compilazione del modello - sezione "Base Giuridica" - ha "tagliato la testa al toro" riconoscendo che "*per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della citata legge 130/2022 (16 settembre 2022 n.d.r.), purché, alla data della presentazione della domanda, non sia intervenuta una sentenza definitiva*".

Risulta comunque evidente come il legislatore - che è pur sempre sovraordinato rispetto alle interpretazioni dell'amministrazione finanziaria - avrebbe dovuto fare riferimento solo ai ricorsi

Alert

Tax Review

pendenti e comunque notificati entro il 16 settembre 2022, eliminando l'equivoco riferimento al 15 luglio 2022, visto che “*nel più sta il meno*”!;

- B)** nel caso in cui in giudizio sia parte non solo l'ente impositore, ma anche l'agente della riscossione, è dubbia la possibilità di definire la lite avente ad oggetto atti della riscossione. A rigor di logica, la lite dovrebbe essere definibile nel caso in cui l'impugnativa proposta dal contribuente sia stata accolta per vizi imputabili all'Agenzia delle Entrate e, viceversa, dovrebbe essere esclusa nel caso in cui l'annullamento dell'atto sia derivato da vizi imputabili al concessionario.

CONCLUSIONI

Se, da un lato, l'introduzione di una definizione delle liti fiscali pendenti in cassazione non può che essere accolta favorevolmente dai contribuenti, dall'altro, la misura agevolativa non presenta un notevole *appeal*, se si considera che si riferisce esclusivamente alla definizione delle sole liti di valore contenuto e delle sole liti pendenti in Cassazione (laddove l'ultima sanatoria delle liti fiscali pendenti – D.L. n. 119/2018 - permetteva la definizione senza limiti di valore ed anche delle liti pendenti in primo o secondo grado, se l'Agenzia era risultata soccombente, anche limitava la definizione delle liti pendenti in Cassazione a quelle in cui l'Agenzia fosse stata soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito).

Poiché è innegabile che la definizione è stata introdotta per esigenze di alleggerimento del carico del ruolo attualmente presente in Cassazione, la scelta di circoscrivere questa possibilità alle liti aventi un limitato valore in contestazione rischia di ridurre considerevolmente l'interesse dei contribuenti alla definizione, giacché è innegabile che più il valore della lite è alto, più l'alea del giudizio induce i contribuenti, seppur vittoriosi nei gradi di merito, a valutare la possibilità di definire la lite, onde scongiurare una pronuncia sfavorevole.

Infine, visti i dubbi e criticità evidenziati, si auspica, che questi vengano risolti celermente dal Legislatore, stante l'assoluta rilevanza degli interessi in gioco, specie in un periodo di crisi finanziaria come quello corrente, che rende ancor più pregnante per i contribuenti l'esigenza di poter fare “legittimo affidamento” su regole certe e di facile applicazione.

12.10.2022

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Claudio Giordano, Partner

E: c.giordano@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Alice Cogliati Dezza, Counsel

E: a.cogliatidezza@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Matteo Musco, Associate

E: m.musco@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it